



CITTA' DI BORDIGHERA

Provincia di Imperia

Prot. n. 18329 del 08/07/2021

ORDINANZA N. 12 DEL 08/07/2021

OGGETTO: Sospensione dell'attività edilizia e dei lavori rumorosi nel centro storico cittadino (Bordighera Alta) nel periodo dal 08/07/2021 al 31/08/2021.

IL SINDACO

Considerato che in questo periodo di temporaneo allentamento delle misure di restrizione e di contenimento della diffusione del virus Covid-19 risulta necessario evitare gli assembramenti che possono ostacolare il regolare passaggio pedonale nelle vie del centro storico di Bordighera Alta;

Rilevato che nei mesi di luglio e agosto nel centro storico cittadino si verifica un notevole afflusso turistico da parte di persone e famiglie che scelgono tali luoghi per ragioni climatiche e anche di quiete, che consente loro di godere di periodi di riposo dalla routine quotidiana;

Riscontrato peraltro che negli stessi mesi di luglio e agosto si concentrano anche i periodi di ferie e riposo dal lavoro dei residenti di Bordighera, i quali spesso decidono di trascorrere tali giornate in città, approfittando della particolare vivacità che caratterizza il calendario degli eventi estivi in programma, per cui occorre garantire anche a loro la massima vivibilità;

Ritenuto pertanto doveroso venire incontro a tali esigenze quantomeno nel periodo di massima affluenza turistica estiva, ovvero nei mesi di luglio e agosto;

Atteso che, pertanto, occorre limitare, in tale periodo, le attività che interferiscono, anche potenzialmente, con tali esigenze, preminenti per un luogo di ferie e relax come il centro storico di Bordighera, che si identifica come "Bordighera Alta";

Rilevato a tale proposito che la presenza nel centro storico di Bordighera di cantieri edili di edilizia privata mal si concilia con le finalità sopra esposte, in quanto gli stessi:

– generano intralcio alla circolazione, di per se già intensa dovuta alla conformazione delle strade interne (vicoli stretti ed erti), causando possibili ingorghi ed assembramenti e sono occasione di ulteriore pericolo per la pubblica incolumità, in riferimento al notevole passeggio (pedonale e ciclabile) da parte di turisti, famiglie, bambini ed anziani, che caratterizzano il centro storico di in tale periodo dell'anno;

- producono rumori molesti durante l'intera giornata lavorativa, implicando spesso demolizioni e rimozioni, con susseguente trasporto del materiale di risulta all'interno del centro abitato, e con emissione di polveri in atmosfera;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000, che, al comma 5 come da ultimo modificato dall'art. 8, comma 1, lettera a), legge n. 48 del 2017, testualmente recita: "5. *In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di riferimento o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.*"

Ritenuto pertanto di dover emettere apposita ordinanza sindacale, per ragioni sanitarie e per prevenire ogni sorta di pericolo per la pubblica incolumità nonché a tutela della tranquillità e del riposo di residenti e turisti e, più in generale, a tutela del decoro e della vivibilità urbana della città, tendente a sospendere l'attività dei cantieri di edilizia privata nel periodo compreso tra il 08/07/2021 ed il 31/08/2021, nel centro storico abitato di Bordighera (Bordighera Alta), in particolare nelle seguenti strade:

Via al Capo – Via Bastioni – Via Lunga, fino a incrocio Via di Mezzo – Piazza del Popolo – Via P. Mariani – Piazza Padre Giacomo Viale – Via della Loggia – Via Dritta – Via Matera – Piazza del Piano – Via dei Marinai, ovvero nelle strade, seppur non elencate, dove sono presenti attività commerciali;

Vista l'allegata planimetria che specifica l'area da intendersi come centro storico di Bordighera;

Visti:

- lo Statuto comunale;
- l'art. 50 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

ORDINA

NEL PERIODO DAL 08/07/2021 AL 31/08/2021:

- la sospensione dei lavori in tutti i cantieri di edilizia privata nel centro storico abitato di Bordighera (Bordighera Alta), in particolare nelle seguenti strade:

Via al Capo – Via Bastioni – Via Lunga, fino a incrocio Via di Mezzo – Piazza del Popolo – Via P. Mariani – Piazza Padre Giacomo Viale – Via della Loggia – Via Dritta – Via Matera – Piazza del Piano – Via dei Marinai, ovvero nelle strade, seppur non elencate, dove sono presenti attività commerciali;

- di lasciare libere da impalcature, attrezzatura di cantiere ed eventuali materiali di risulta le porzioni di suolo pubblico (marciapiedi, strade, ecc.) eventualmente occupate per attività edilizie o di altra natura, e di restituirle all'uso pubblico in uno stato decoroso;

- sono esclusi da tali obblighi le attività attinenti la cura del verde ed i cantieri edili relativi alle Opere Pubbliche, per il carattere di pubblica utilità che la loro realizzazione riveste;
- eventuali deroghe possono essere concesse dal Sindaco per reali ed improcrastinabili esigenze e devono essere preventivamente e motivatamente richieste;
- al Comando di Polizia Locale compete l'esecuzione della presente ordinanza.

AVVERTE

salvo che il fatto non costituisca reato, le violazioni della presente ordinanza saranno punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, come stabilito dall'articolo 7 bis del D.lgs.18.08.2000 n. 267, secondo la procedura di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle specifiche norme di settore.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga trasmessa:

- Al Prefetto della Provincia di Imperia;
- Al Comandante della Polizia Locale del Comune di Bordighera;
- Alle Forze dell'Ordine operanti nel territorio per gli adempimenti ed i controlli di competenza;


DISPONE INOLTRE

Che la stessa ordinanza venga:

- pubblicata all'Albo pretorio del Comune, per tutta la durata della sua vigenza;
- pubblicata sul sito internet del Comune;
- diffusa attraverso la trasmissione agli organi di stampa locali.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Liguria entro il termine di 60 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione o, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla stessa data.

Bordighera, 08/07/2021



IL SINDACO

IL SINDACO
dott. Vittorio Ingenito